

# Comune di Barisciano

Provincia dell'Aquila

## COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 29-10-2013

<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. PRESO ATTO NORMATIVA E DETERMINAZIONI ALIQUOTE 2013 (CONFERMA ALIQUOTE 2012)
-----------------	--

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>DI PAOLO FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>PANONE DOMENICO</b>	<b>P</b>
<b>CALVISI GIUSEPPE</b>	<b>A</b>	<b>FRANCIOSI CRISTIAN</b>	<b>P</b>
<b>CERASA ANNA TERESA</b>	<b>P</b>	<b>MAIEZZA MARCO</b>	<b>P</b>
<b>GRAZIANO GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>DI NARDO FLAVIO</b>	<b>A</b>
<b>MAIEZZA DAVIDE</b>	<b>A</b>	<b>BONOMO VITTORIO</b>	<b>P</b>
<b>MAURIZIO TERESA PAOLA</b>	<b>P</b>	<b>BONOMO MARIANNA</b>	<b>P</b>
<b>PACIFICO ROBERTA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale Signor MASCIOLETTI ANNA LUCIA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DI PAOLO FRANCESCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nominati scrutatori i Signori:

*Il sindaco dà atto che alle 18.30 entra la consigliera Roberta Pacifico. I consiglieri sono 10.*

**Richiamate** le seguenti norme in ordine alla tempistica **dell'approvazione del bilancio e delle tariffe e aliquote tributi comunali:**

- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con decorrenza dal primo gennaio dell'annualità di bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"
- l'art. 31 della legge n. 183 del 12.11.2011 che, modificato dalla legge n. 228 del 24.12.2012, ed in vigore dal 1 gennaio 2013 applica agli enti locali da 1000 a 5000 abitanti, come è il comune di Barisciano, le norme sul patto di stabilità;
- l'art. 8 - Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti

locali- del D.L. n.102 del 31 agosto 2013 “Disposizioni urgenti in materia di imposizione immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni” ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Inoltre si è stabilito che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.

**Considerato che** con delibera di CC n.14 del 26.9.2012 si è provveduto all’approvazione del Regolamento IMU e alla determinazione delle aliquote e detrazioni;

**Richiamata** la recente normativa relativa all’ IMU:

- **l’ Art. 1. (Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54) del D.L. n.102 del 31 agosto 2013**, che ha disposto che: *1. per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.*
- **l’Art. 2. (Altre disposizioni in materia di IMU) ) del D.L. n.102 del 31 agosto 2013**, che ha disposto che: *1. Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 2. All’articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - *il comma 9-bis è sostituito dal seguente:*
  - *"9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.";*
  - *al comma 10, sesto periodo, le parole: "alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 3. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica, ". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014. 4. Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24*

giugno 2008. 5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

- **l'art. 3. (Rimborso ai comuni del minor gettito IMU) del D.L. n.102 del 31 agosto 2013** che ha previsto che: 1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014. 2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Considerato che**

- con la precitata normativa il legislatore nazionale ha provveduto: all'eliminazione della prima rata IMU, in precedenza solo sospesa, per l'abitazione principale (escluse ville e castelli e lusso) oltre che per fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli, abitazioni assegnate dagli Iacp/Ater e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa; all'eliminazione della seconda rata Imu per gli immobili proprietà di aziende costruttrici invenduti; all'ampliamento della nozione di abitazione principale per militari; al correlato rimborso ai comuni da parte dello stato;
- è necessario procedere alla determinazioni delle aliquote anno 2013, per tutte le fattispecie, essendo consapevoli che il D.L. 102/2013, già in vigore ed efficace dovrà essere convertito in legge a pena di decadenza e che in quella sede verrà verificata la possibilità dell'eliminazione anche della seconda rata IMU per le ipotesi predette;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica del responsabile Ufficio Tributi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 267/2000;

A seguito di breve esposizione del Sindaco, l'argomento in oggetto viene posto alla votazione da parte del consesso, con il seguente esito:

Votanti: n.10

Favorevoli: 10

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- 2) di **prendere atto della normativa in materia di IMU per l'anno 2013** che ha previsto: l'eliminazione della prima rata IMU, in precedenza solo sospesa, per l'abitazione principale (escluse ville e castelli e lusso cat.A1, A8, A9) oltre che per fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli, abitazioni assegnate dagli Iacp/Ater e dalle cooperative

edilizie a proprietà indivisa; l'eliminazione della seconda rata Imu per gli immobili di proprietà di aziende costruttrici invenduti; l'ampliamento della nozione di abitazione principale per militari;

3) di **confermare le seguenti Aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013** :

- ALIQUOTA DI BASE : **0,76%** (*Conferma dell'aliquota stabilita dallo Stato*)
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: **0,4%**(*Conferma dell'aliquota stabilita dallo Stato*)

4) di **prendere atto delle esenzioni stabilite dal legislatore ed in particolare:**

- ai sensi del il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- ai sensi dell'art.4 comma 5-octies del D.L n.16/2012, convertito nella L. n.44 del 26.4.2012, all'*articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:«1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi».*

5) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013:**

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da

intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- 6) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013** ;
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento IMU;
- 8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Di dichiarare, con separata votazione avente medesimo esito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to DI PAOLO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa ANNA LUCIA MASCIOLETTI

---

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to GATTI VALERIA

---

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

IL RAGIONIERE  
F.to

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07-11-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
Barisciano, li 07-11-2013

IL MESSO  
F.to DI PAOLO VITTORIA

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Barisciano, li ...../...../.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---